

*Al comma 17, sostituire le parole da:* complessivamente *fino alla fine del comma seguente:* alle imprese editoriali esercite da cooperative, fondazioni o enti morali che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, non abbiano scopo di lucro e svolgano un servizio informativo, sociale e locale.

**145. 39.** Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Liotta.

*Al comma 17, sopprimere da:* complessivamente *a:* nonché.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 40.** Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Liotta.

*Al comma 17, sopprimere da:* nonché *fino alla fine del comma.*

**145. 41.** Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Liotta.

*Al comma 18 sostituire la parola:* ottantadue *con le seguenti:* ottantacinque.

**145. 42.** Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Liotta.

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

19-bis: « Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 43.** Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Liotta.

*Sopprimere il comma 29.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 44.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 46.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 47.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 46.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 48.** Possa, Alessandro Rubino.

*Al comma 46, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di consentire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'articolo 8 della legge li maggio 1999, n. 140, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 50.** Chiappori, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 46, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di consentire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 51.** Chiappori, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 53, lettera c), sopprimere le parole: ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 52.** Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:*

1. Al fine di assicurare un rapido completamento delle infrastrutture autostradali di collegamento fra Roma e l'Adriatico, l'ANAS è autorizzata alla revisione della convenzione di costruzione e gestione, in data 24 marzo 1973 n. 12876, approvata con d.m. 10 aprile 1973 n. 1168, con la Società Autostrade Romane Abruzzesi (S.A.R.A.).

2. È abrogato il d.l. 10 febbraio 1977 n. 19, convertito con modifiche dalla l. 6 aprile 1977 n. 106. All'atto della stipula della convenzione la società SARA rinuncia ad ogni azione giudiziaria comunque conseguente agli effetti di detto decreto legge. La convenzione produce effetti dalla data della rinuncia. Il rapporto concessorio assicura — ove possibile anche nell'ambito degli assetti societari — forme qualificate di partecipazione degli enti e delle imprenditorie locali alla gestione delle tratte autostradali.

**145. 53.** Cerulli, Marini, Gerardini.

*Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:*

« 53-bis. Al fine di assicurare un rapido completamento delle infrastrutture autostradali di collegamento tra Roma e l'Adriatico, l'ANAS provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione della convenzione di costruzione e gestione, in data 24 marzo 1973, n. 12876, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1973, n. 1168, previa rinuncia da parte della Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) ad ogni azione giudiziaria pendente. È abro-

gato il decreto legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. Restando validi i diritti acquisiti in pendenza dell'applicazione del decreto legge e della relativa legge di conversione. Nell'ambito della revisione della convenzione, l'ANAS stabilisce criteri per consentire una partecipazione significativa alla società concessionaria di enti ed imprese locali dei territori interessati dall'opera autostradale ».

**145. 54.** Possa.

*Al comma 54, dopo le parole: nel comune di Chiavari aggiungere le seguenti parole: entro il 30 giugno 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 55.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 54, dopo le parole: nel comune di Chiavari aggiungere le seguenti parole: entro il 31 marzo 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 56.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 54, dopo le parole: nel comune di Chiavari aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 57.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 54, dopo le parole: nel comune di Chiavari aggiungere le seguenti:*

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 58.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 54, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 59.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 54, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 250 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 60.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:*

*54-bis.* È autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'allargamento e l'ammmodernamento della SS 659 delle Valli Antigorio e Formazza.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 61.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:*

*54-bis.* È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'allargamento e l'ammmodernamento della SS 631 della Valle Canobina.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 62.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:*

*« 5-bis.* È autorizzata la spesa di [lire 320 miliardi per l'ammmodernamento della strada statale 33 della Valle Vigezzo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 63.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di procedere alla messa in sicurezza della SS 549 della Valle Anzasca mediante realizzazione di variante in galleria al chilometro 21+500 nel comune di Ceppo Morelli, l'ANAS provvede alla progettazione dell'opera entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per la realizzazione dell'opera.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 64.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:*

*54-bis.* Al fine di procedere alla messa in sicurezza e all'ammmodernamento della strada statale 33 del Sempione dal comune di Varzo al confine di Stato è autorizzata la spesa di lire 220 miliardi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 65.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:*

*54-bis.* È autorizzata la spesa di lire 600 miliardi per la costruzione della variante della SS 34 – circonvallazione di Verbania.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 66.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:*

54-bis. È assegnato alla regione Piemonte un contributo di 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità delle strade provinciali e comunali nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

145. 67. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:*

54-bis. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il completamento della circonvallazione di Gravellona Toce ed il collegamento con la A25.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

145. 68. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:*

54-bis. È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il completamento dello svincolo di Baveno sull'autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

145. 69. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 57, sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

145. 70. Possa, Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 57.*

**Conseguentemente si fa fronte alla copertura di Alleanza Nazionale.**

145. 71. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Sopprimere il comma 64.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

145. 72. Possa, Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 65.*

**Seguono compensazioni F.I.**

145. 74. Possa, Alessandro Rubino.

*Dopo il comma 67, inserire il seguente comma:*

67-bis. Per garantire l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio degli enti locali a titolo gratuito. Il Ministro delle Finanze con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni.

145. 79. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

*Al comma 71, in fine aggiungere le seguenti parole:* di cui 10 miliardi e 20 miliardi rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 al comune di Rho e 5 miliardi e 10 miliardi rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 al comune di Pero.

**Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.**

145. 86. Formenti, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 72, inserire il seguente:*

73-bis. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della tratta ferroviaria

Feltre-Primolano è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

**Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 87.** Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 72, inserire il seguente:*

*73-bis.* Ai fini della realizzazione del ponte che attraversa Paderno d'Adda sulla tratta ferroviaria Bergamo-Seregno è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

**Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 88.** Alborgnetti, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 72, inserire il seguente:*

*73-bis.* Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento ed ammodernamento della linea di collegamento ferroviario Lecco-Merone-Como, con interscambio FNM e Merone sulla tratta ferroviaria Milano-Asso, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

**Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 89.** Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 73 sostituire le parole: 5 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.*

**145. 90.** Pittino, Fontanini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 73, sostituire le parole: 5 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.*

*Conseguentemente, alla Tabella B di cui all'articolo 143, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

**145. 121.** Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 73, sostituire le parole: 5 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 122.** Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 75.*

**145. 91.** Fongaro, Dozzo, Guido Dussin, Formenti, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 76.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 92.** Possa, Alessandro Rubino.

*Al comma 76 sopprimere la prima parte fino a: 2003.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 93.** Possa, Alessandro Rubino.

*Al comma 76, sopprimere le parole da: per la conservazione fino a: umbro.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 94.** Possa, Alessandro Rubino.

*Al comma 76, sopprimere le parole da: per la conservazione fino a: un miliardo.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 95.** Possa, Alessandro Rubino.

*Al comma 76, sopprimere le parole: per la conservazione del campo di concentrazione di Fossoli è autorizzata la spesa di 1 miliardo.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 96.** Gastaldi, Dicomite, Deodato.

*Sopprimere il comma 78.*

**Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 97.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 80 inserire il seguente:*

*80-bis.* Per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio, quale collegamento ferroviario con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

*Conseguentemente alla Tabella B, articolo 125, comma i apportare le seguenti variazioni: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:*

2001: — 50.000.000.

**145. 102.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 81.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 98.** Possa, Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 82.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 99.** Possa, Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 82.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**145. 100.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Sopprimere il comma 82.*

**145. 101.** Bonato, Giordano.

*Dopo il comma 83 inserire il seguente:*

*83-bis.* Per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla Valle Camonica alla Valtellina ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge 2 maggio 1990, n. 102 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**145. 103.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 85, dopo le parole: anni 1943-1945 aggiungere le parole: nonché dei prigionieri di guerra italiani per il lavoro svolto nei campi di prigionia statunitensi e conseguentemente modificare le parole: 1000 milioni con le parole: 10.000 milioni.*

**Conseguentemente coperture di A.N.**

**145. 123.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Il comma 88 è soppresso.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 105.** Possa, Rubino.

*Il comma 89 è soppresso.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 106.** Possa, Rubino.

*Sopprimere il comma 97.*

**Seguono compensazioni F.I.**

**145. 108.** Possa, Alessandro Rubino.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

98-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. In sede di ripartizione dei finanziamenti una quota parte pari al 20% del totale delle risorse sarà destinata ai comuni non rientranti nel piano energetico nazionale per le opere di approvvigionamento di energia alternativa al metano.

*Conseguentemente alla tabella B di cui all'articolo 157, comma 1, apportare la seguente variazione:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 50.000 milioni;

2002: — 50.000 milioni;

2003: — 50.000 milioni.

**145. 110.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

98-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del

centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

*Conseguentemente alla tabella B di cui all'articolo 157, comma 1, apportare la seguente variazione:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 50.000 milioni;

2002: — 50.000 milioni;

2003: — 50.000 milioni.

**145. 111.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B — sezione 120)**

**ARTICOLO 147 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 147.**

*(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni).*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio ».

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 147 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 147.

*Sopprimerlo.***147. 1.** Possa, Alessandro Rubino.**(A.C. 7328-bis-B – sezione 121)**

## ARTICOLO 150 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 150.

*(Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica).*

1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito

dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.

3. Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.

4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: « I predetti organi investigativi informano altresì » sono sostituite dalle seguenti: « Le autorità inquirenti informano ».

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 122)**

## ARTICOLO 151 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 151.

*(Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991).*

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costitu-



zione della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: « qualora siano attinenti alla criminalità organizzata » sono inserite le seguenti: « ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi »;

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 151 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 151.

*Sopprimerlo.*

**151. 1.** Alessandro Rubino, Possa, Conte.

#### (A.C. 7328-bis-B – sezione 123)

#### ARTICOLO 152 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 152.

*(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti).*

1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: « verificata l'am-

missibilità dell'istanza » sono inserite le seguenti: « sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e »;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: « depositato nella cancelleria del giudice » sono inserite le seguenti: « notificato al pubblico ministero e »;

c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « Il ricorso è notificato » sono inserite le seguenti: « al pubblico ministero e »;

d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: « a cura della cancelleria, » sono inserite le seguenti: « al pubblico ministero, »;

e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: « se l'istanza è accolta » sono inserite le seguenti: « sentito il pubblico ministero ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, »;

f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima delle parole: « con decreto motivato » sono inserite le seguenti: « , sentito il pubblico ministero, »;

g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « su richiesta » sono inserite le seguenti: « del pubblico ministero e »;

h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: « non possono più essere richieste » sono inserite le seguenti: « dal pubblico ministero e »;

i) all'articolo 18, comma 1, le parole: « ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno ».

2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA)

le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti dalle loro attività delittuose.

3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 152 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 152.

*Sopprimerlo.*

**152. 1.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 1.*

**152. 3.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* nella legge, ovunque ricorra dopo la parola: « cittadino » è aggiunta la seguente: « italiano ».

**152. 4.** Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e che

non abbia subito condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati e non abbiano un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato ».

**152. 5.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza.

**152. 6.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Gli intervenuti ove il giudice lo richieda sono tenuti a produrre entro due mesi la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni.

**152. 7.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Gli intervenuti ove il giudice lo richieda sono tenuti a produrre entro un

mele la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni.

**152. 8.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**152. 9.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale ».

**152. 10.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza » sono aggiunte le seguenti: « a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale » prima delle parole: « verificata l'ammissibilità dell'istanza » sono inserite le seguenti « sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e ».

**152. 11.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**152. 12.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

**152. 13.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**152. 14.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

**152. 15.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

**152. 16.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: « o a presentare la prescritta documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « o a presentare la documentazione richiesta » dopo le parole: « su richiesta » sono inserite le seguenti: « del pubblico ministero e ».

**152. 17.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera g).*

**152. 18.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

**152. 19.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 sopprimere la lettera i).*

**152. 20.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: ogni anno con le seguenti: ogni sei mesi.*

**152. 21.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 2.*

**152. 22.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il gratuito patrocinio non può essere concesso a coloro che hanno fatto ingresso o hanno soggiornato in Italia senza averne i requisiti. Il Governo è delegato a stipulare accordi con i Paesi dai quali è maggiore la provenienza irregolare di stranieri affinché le loro rappresentanze diplomatico-consolari in Italia provvedano a fornire senza oneri a carico dello Stato italiano, un legale per la tutela giurisdizionale dei loro cittadini. Il Governo invia al Parlamento il contenuto degli accordi stipulati.

**152. 23.** Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* il gratuito patrocinio non può essere concesso a coloro che hanno fatto ingresso o hanno soggiornato in Italia senza averne i requisiti.

**152. 24.** Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.

*Sopprimere il comma 3.*

**152. 25.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:* trimestrale con la seguente: annuale.

**152. 26.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:* trimestrale con la seguente: ogni dieci mesi.

**152. 27.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:* trimestrale con la seguente: semestrale.

**152. 28.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 124)**

ARTICOLO 153 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 153.

*(Imprese editrici di quotidiani e periodici).*

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.

4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici

organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

5. Le imprese di cui al comma 5, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:

a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;

c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 153 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART 153.

*Al comma 2, dopo le parole proprio gruppo aggiungere le seguenti: o componente.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**153. 1** Bonato, Giordani.

#### (A.C. 7328-bis-B - sezione 125)

#### ARTICOLO 155 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 155.

*(Norme per la sostituzione della lira con l'euro).*

1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.

2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:

« La cassa speciale:

a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;

b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;

c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;

d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato ».

3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, della società Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco

previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema di pagamenti denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia può ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 126)**

**ARTICOLO 156 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**CAPO XXV**

**DISPOSIZIONI PER ACCELERARE  
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE**

**ART. 156.**

*(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM).*

1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix Spa.

2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etna Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i

rapporti in corso, alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.

3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già

promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.

4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il

loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.

5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data

di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.

7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 156 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 156.

*Sopprimere il comma 6.*

**156. 1.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 8.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**156. 2.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.